

# A colpo d'occhio

## Novità in tema di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione.

Esclusione da imposta di successione e donazione delle quote di società semplici; forse la parola fine ad un dissidio interpretativo.

A cura di **Mirko Orsi**, Responsabile servizi Wealth Planning,  
**Eurofinleading Fiduciaria SpA**



# Novità in tema di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione.

## In sintesi

Lo schema di decreto legislativo di modifica del TUS (il testo unico sulle successioni), dovrebbe eliminare i dubbi in merito al trattamento tributario del trasferimento gratuito delle quote di società semplici e, più in generale, delle quote di società prive di un significativo contenuto imprenditoriale (le cosiddette "società senza impresa"). La novella, relativamente alle partecipazioni societarie diverse dalle società di capitali, subordina l'esclusione da imposta di successione e donazione al solo impegno da parte di eredi e donatari di mantenere la partecipazione ricevuta per un periodo di almeno cinque anni. La novella infatti non menziona il requisito della prosecuzione dell'attività imprenditoriale, legittimando quindi il beneficio dell'esclusione da imposta di successione e donazione anche per le quote di società semplici.

Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato in esame preliminare lo schema di decreto, che in attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega n. 111/2023 apporta una serie di modifiche alla legge disciplinante l'imposta di successione e donazione, ossia il d.lgs. 31/10/1990, n. 346, altrimenti conosciuto come TUS (testo unico successioni).

Rimandando a successivi approfondimenti l'aggiornamento sulle altre novità di più rilevante impatto, si vuole in questa sede fornire una preliminare disamina di una modifica che parrebbe rappresentare un punto di svolta su di una questione a lungo dibattuta nel recente passato, ossia il regime di esclusione dall'imposta di successione e donazione delle quote di società semplici.

Prima ancora di entrare nel vivo della questione, ci corre l'obbligo di far notare che allo stato attuale il provvedimento non è stato ancora emanato, con la conseguenza che per una presa d'atto delle modifiche normative gli operatori dovranno attendere l'emanazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica Italiana, così come osservare il termine ivi stabilito per l'entrata in vigore.

L'attuale previsione contenuta nell'articolo 3, comma 4 – *ter*, del d.lgs. n. 346/1990, nel disciplinare l'esclusione da imposta di successione e donazione dei trasferimenti di aziende o rami di esse, così come di quote sociali e di azioni, a favore dei discendenti e del coniuge, ne subordina l'applicazione al ricorrere, in assenza di una precisa distinzione in merito alla tipologia del relictum o del donatum (se trattasi, quindi, di aziende o rami di esse, da un lato, oppure di quote sociali e azioni, dall'altro) della condizione secondo cui "(...) *gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività*

*d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (...)"*.

Sin dall'emanazione della norma in commento fu subito noto ai commentatori più attenti che per come essa era stata concepita e scritta si rendeva inapplicabile l'esclusione da imposta di successione e donazione alle ipotesi di trasferimento di partecipazioni in società prive dell'organo assembleare, tipicamente le società di persone in relazione alle quali risulta del tutto inconferente il requisito del controllo.

Il vuoto normativo fu colmato con una interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, che con circolare n. 3/E del 22/01/2008 precisò (si veda il paragrafo 8.3.2) che *"in base al tenore letterale della disposizione in commento, si evince che l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS"*, interpretando quindi che in caso di quote sociali diverse da quelle relative alle società di capitali il beneficio si rendeva applicabile allorché la partecipazione, di qualunque entità si trattasse, fosse detenuta dagli aventi causa per un periodo non inferiore a cinque anni.

Sino a qui nulla di nuovo; senonché proprio a ragione dell'inciso secondo cui gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa - dopo una preliminare fase di avvio nel corso della quale gli operatori avevano confidato sul fatto che in caso di società diverse da quelle di capitali il solo requisito da rispettare consistesse nell'*holding period* quinquennale - ha iniziato a prendere corpo e diffondersi in alcuna parte della dottrina, ma anche in alcune pronunce dell'Amministrazione Finanziaria, l'interpretazione secondo cui il beneficio dell'esclusione da imposta di successione e donazione non si potesse applicare alle quote di società semplici in quanto, nel presupposto che per principio consustanziale esse non possono svolgere un'attività di natura imprenditoriale (ad eccezione di quella agricola, che però non è di natura commerciale), non è possibile soddisfare il requisito della prosecuzione dell'attività d'impresa.

Nella sostanza, veniva negato in radice il beneficio della esclusione da imposta di successione e donazione per quelle quote di partecipazione in entità che, seppur concepite in forma societaria, erano prive d'impresa (una simile censura potrebbe benissimo riguardare le società di capitali costituite al mero fine di assumere partecipazioni in altre imprese, senza svolgere alcuna attività di direzione e/o coordinamento nei confronti delle stesse, le cd. "holding statiche").

Con la novella che auspicabilmente entrerà in vigore il legislatore corregge il tiro, riformulando, attraverso un attento restyling di riscrittura della norma in commento, i requisiti che devono essere rispettati al fine di beneficiare dell'esclusione da imposta di successione e donazione dei trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché delle quote sociali e delle azioni.

Infatti, stando al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, la condizione relativa alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa è ora associata ai soli trasferimenti di aziende o rami di esse, mentre con riferimento alle quote sociali diverse da quelle

relative alle società di capitali l'applicazione dell'agevolazione è subordinata al solo requisito della detenzione della titolarità del diritto partecipativo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (di nuovo l'holding period).

Una preliminare lettura dello schema di decreto legislativo ha indotto alcuni commentatori a ritenere che il legislatore, conscio dei dissidi interpretativi sul tema, e con particolare riferimento alle società semplici, abbia voluto porre la parola fine, bloccando sul nascere possibili conflitti giurisprudenziali in materia, espungendo dal testo normativo ogni eventuale riferimento alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa in riferimento alle quote sociali in genere e alle azioni.

Sul punto la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo si esprime in senso confermativo; dopo aver precisato che *"la nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l'agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell'attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota"*, chiarisce che *"in caso di trasferimento di quote di società di persone, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento"*.

Una eventuale esclusione dal novero delle società di persone delle società semplici sarebbe stato preso da subito in considerazione, tanto in sede di elaborazione del nuovo testo di legge, tanto in sede di stesura della relazione illustrativa che ne chiarisce lo spirito.

È auspicabile, a questo punto, che, una volta entrata in vigore la novella, l'Amministrazione Finanziaria non faccia appello a qualche altro pretesto per rendere inefficace la disposizione agevolativa ai trasferimenti gratuiti *mortis causa* o *inter vivos* di quote di partecipazione in società semplici.

Milano, 19/04/2024



Autore

**Mirko Orsi**

**Responsabile servizi Wealth Planning,  
Eurofinleading Fiduciaria SpA**

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali. Nel corso del tempo ha maturato una significativa esperienza nell'assistere gli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR) in relazione alle tematiche tributarie tipiche del settore. Svolge attività pubblicitaria e tiene docenze su tematiche tributarie.

## Disclaimer

Il presente documento è stato redatto dalla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A.

Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. fa parte del Gruppo Ceresio Investors, per tali intendendosi Banca del Ceresio S.A., Belgrave Capital Management Ltd, Ceresio SIM S.p.A., Global Selection SGR S.p.A. ed Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. (insieme "Ceresio Investors").

I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza di natura giuridica o fiscale in merito alla strutturazione del patrimonio privato o agli investimenti raccomandati.

Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo.

Alcuni dati utilizzati provengono da varie fonti che si presumono corrette e affidabili al momento della pubblicazione, ma l'accuratezza o la completezza dei dati non è garantita e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite dirette o conseguenti derivanti dal loro utilizzo.

È vietata la distribuzione, duplicazione, pubblicazione, estrazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione di Ceresio Investors.

**Copyright © 2024 Ceresio Investors - tutti i diritti riservati**